

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Gennaio 2010

16 febbraio 2010
Autore: Ing. Francesca Sartori

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Gennaio 2010

Decreto Legge 17 Dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.

Publicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2010.

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 , comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
- il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 1841, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 1841, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Modalità di iscrizione

I fase – Iscrizione

L'Operatore si iscrive al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

On Line

L'utente, dopo aver preso visione dell' informativa sul trattamento dei dati personali, deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

Per rendere ancora più agevole e rapida la procedura di iscrizione al SISTRI, soprattutto per le aziende che si trovano a dover iscrivere numerose Unità Locali e/o Unità Operative e che necessitano di maggior tempo per la compilazione dei moduli di iscrizione, è possibile compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: iscrizione@mail@sistri.it

Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà fornire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

Fax

L'utente potrà comunicare, dopo aver preso visione dell'i informativa sul trattamento dei dati personali, i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all'azienda.

Telefono

L'utente potrà comunicare, dopo aver preso visione dell' informativa sul trattamento dei dati personali i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

All'atto della comunicazione dei dati, l'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.

Qualora l'utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un'Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinato dal decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede dell'Associazione o della società di servizi.

Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.

II fase – Consegna dei dispositivi

La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

- per le imprese di trasporto iscritte all' Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell'Albo competente;
- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

L'addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell'Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

Come si determina il contributo SISTRI

Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto in un'unica soluzione per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti. Per ogni operazione di recupero o smaltimento svolta nell'unità locale.

Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo dovuto è dato dal contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi e dal contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi.

Per le unità locali dotate di più unità operative da cui originano autonomamente rifiuti e per le quali sono richiesti distinti dispositivi USB per ciascuna unità operativa, il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato per ciascuna di esse.

Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza e in più è dovuto il pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 27 del 30/01/2010.

Il nuovo Regolamento Ecolabel abroga il precedente Regolamento (CE) n. 1980/2000 del 17/07/2000, la cui applicazione ha fornito l'esperienza necessaria sulla cui base il nuovo testo è stato elaborato per modificare e migliorare il sistema.

Al fine di contribuire alla riduzione degli effetti negativi provocati dalle attività umane di consumo e produzione sull'ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali, il sistema Ecolabel promuove prodotti e servizi che, considerato il loro intero ciclo di vita, risultino avere elevate prestazioni ambientali.

Il nuovo Regolamento (CE) n. 66/2010 allarga la possibilità di utilizzare il marchio Ecolabel UE, sia per incoraggiare prestazioni ambientali più elevate in tutti i settori in cui l'impatto sull'ambiente incide sulla scelta dei consumatori, sia per evitare il moltiplicarsi di sistemi di marchi di qualità ecologica.

La Commissione, in proposito, ha ritenuto che un aumento del numero di gruppi di prodotti e servizi che potranno dotarsi del marchio non potrà che far bene al mercato e all'ambiente.

Si stima, infatti, che l'attuale fatturato – più di 1 miliardo di euro l'anno - delle circa 500 imprese che producono i 26 gruppi di prodotti e servizi Ecolabel (attualmente più di 24.000, tra i quali elettrodomestici, notebook, lampadine, calzature, prodotti per la pulizia, forniture per ufficio, carta per fotocopie, materassi, prodotti per il giardinaggio e per il fai da te, servizi di ricettività turistica) rappresenti una somma "estremamente ridotta" rispetto al potenziale mercato UE.

L'obiettivo è quello di portare il numero dei gruppi di prodotti a 40 o 50 entro il 2015 e, in tal senso, le nuove disposizioni includono la possibilità per i criteri Ecolabel di essere sviluppati per cibi e bevande nel futuro.

In ogni caso l'Ecolabel non potrà essere assegnato né ai medicinali per uso umano (ex direttiva 2001/83/CE) né a quelli per uso veterinario (ex direttiva 2001/82/CE), né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo (art. 2, comma 2). Ulteriormente – ai sensi dell'art. 6, comma 6 - non potranno fregiarsi dell'etichetta ecologica prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, né a prodotti contenenti sostanze di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Per favorire lo sviluppo del sistema, il Regolamento (CE) n. 66/2010 (art. 12) prevede che gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con il CUEME (Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica), concordino un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio Ecolabel UE mediante:

- a) azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, grossisti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, commercianti, dettaglianti, nonché al pubblico in generale;
- b) la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI.

Tra gli strumenti a disposizione per la promozione di Ecolabel, si segnalano il sito Internet appositamente dedicato al marchio www.ecolabel.eu (dove è possibile reperire le informazioni di base e quelle su dove è possibile acquistare i prodotti Ecolabel UE) e il "Manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici" di cui all'allegato I, parte A, punto 5) del nuovo Regolamento, utile per stabilire, nell'ambito del Green Public Procurement (GPP), obiettivi per l'acquisto di prodotti eco-compatibili.

Decisione della Commissione del 24 dicembre 2009 che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosectori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 1 del 05/01/2010.

Sono 164 i settori e sottosectori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (cd. "carbon leakage"), ai quali saranno assegnate gratuitamente le quote di emissione per il periodo 2013-2014.

I settori e i sottosectori in allegato alla Decisione sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Altri settori industriali che non rientrano nel campo dei codici NACE valutati (dal 1010 fino al 3720 compreso), ma che sono potenzialmente interessati dalle disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sistema ETS comunitario, saranno esaminati dalla Commissione nel corso del 2010. Se i suddetti settori industriali soddisferanno i criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE, saranno inseriti nell'elenco nell'ambito dell'aggiornamento annuo.

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3764 del 09 dicembre 2009 "Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005. Chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (art. 7 DM 3 agosto 2005)".

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 05/01/2010.

Con il D.Lgs. 36/2003 è stata emanata, in attuazione della direttiva 1999/31/CE, la nuova disciplina delle discariche di rifiuti. In particolare il citato dispositivo normativo contiene una nuova riclassificazione delle discariche (art. 4) prevedendone tre sole tipologie rispetto alle cinque previste e disciplinate dalla precedente normativa:

- 1) discariche per rifiuti inerti;
- 2) discariche per rifiuti non pericolosi;
- 3) discariche per rifiuti pericolosi.

Con il D.M. 13 marzo 2003, prima, e con il successivo D.M. 3 agosto 2005, poi, che sostituisce integralmente il precedente, si è provveduto ad individuare i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito dal citato D.Lgs. 36/2003.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, "*rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5*".

L'art. 7, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, prevede altresì che le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 36/2003, possano autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui sopra, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione; i criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri: a titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

Considerando che la definitiva entrata a regime della succitata normativa in merito all'ammissibilità in discarica dei rifiuti risale al 1 luglio 2009 e che soltanto in data 30 giugno 2009 è stata emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una specifica circolare (prot. n. 14963) con la quale sono stati forniti, tra l'altro, "i criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica di cui all'art. 7 del DM 3.08.2005", fino al 30 giugno 2009 nelle discariche esistenti potevano essere conferiti - sulla base della proroga del termine previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. - i rifiuti per cui erano state già autorizzate.

Al fine di stabilire se l'istanza di riclassificazione in sottocategoria di un impianto esistente sia da assoggettare o meno alle procedure di VIA occorre, con riferimento a ciascun caso concreto:

- "acclarare l'obiettivo immutabilità gestionale dell'impianto (in senso qualitativo - quantitativo) e quindi l'assenza di varianti (processistiche, di opere etc..) considerate essenziali e sostanziali";
- "valutare se la sussumibilità delle discariche alle nuove categorie per effetto della tassonomia del DM 3 agosto 2005 comporti, o non comporti, l'emersione di problematiche in precedenza non considerate, ovvero una obiettiva diversità gestionale o impiantistica tale da imporre una rinnovazione di quell'unitario apprezzamento tecnico-discrezionale che connota la procedura VIA rispetto a quella autorizzativa".

L'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi è, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/2000, la Regione, salvo che per le discariche per rifiuti non pericolosi prioritariamente dedicate allo smaltimento di rifiuti urbani; per quest'ultime la competenza risiede infatti in capo alle Province in conformità a

quanto stabilito dalla L.R. n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale sono state - tra l'altro - individuate le categorie di impianti soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) regionale e quelle soggette ad AIA provinciali.

Nel caso di discariche esistenti, ivi comprese quelle che alla data di entrata in vigore delle norme di ammissibilità dei rifiuti previste dal D.M. 3 agosto 2005 avevano conseguito il solo provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione, la riclassificazione in sottocategoria ed il contestuale rilascio di eventuali deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal medesimo decreto ministeriale, possono essere assentiti - qualora siano verificati i requisiti di seguito riportati - previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.):

- procedure per la valutazione di impatto ambientale già espletate e con esito positivo;
- invarianza delle tipologie di rifiuti autorizzate;
- assenza di varianti processistiche, realizzative e gestionali;
- idoneità dei presidi ambientali della discarica e delle modalità gestionali in relazione ai parametri per i quali vengono richiesti valori superiori a quelli fissati dall'articolo 10 del D.M. 3 agosto 2005.

Nei casi sopra previsti l'istanza di riclassificazione per la specifica sottocategoria di discarica dovrà essere accompagnata da:

- a) idonea documentazione tecnica tesa a fornire gli elementi individuati dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009 ed altresì comprensiva - ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2005 - dell'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del medesimo dispositivo normativo;
- b) valutazione di rischio di cui all'art. 7, comma 2 del D.M. 3 agosto 2005 da predisporre in conformità ai criteri forniti dalla succitata circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009, ovvero - per quanto non diversamente indicato nella medesima circolare - in conformità ai criteri contenuti nella D.G.R.V. n. 1838/2007.
- c) relazione di compatibilità ambientale redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 4 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i.

In tutti gli altri casi, e in particolare per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti non pericolosi, le istanze di autorizzazione alle sottocategorie di discarica dovranno essere sottoposte alle procedure per la valutazione di impatto ambientale previste dalla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e corredate dalla relativa documentazione tecnica, ivi compresa quella di cui alle lettere a) e b) del precedente elenco.

Imballaggi in plastica: il CONAI si abbassa il contributo

In base a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) il 20 gennaio 2010, a partire dal 1° luglio 2010, il Contributo per gli imballaggi in plastica passerà dagli attuali 195,00 €/ton a 160,00 €/ton.

Per quanto riguarda gli altri contributi ambientali, nello scorso dicembre lo stesso Consiglio CONAI aveva già deliberato la variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio (dagli attuali 15,49 €/ton a 31,00 €/ton a partire dal 1° aprile 2010) e degli imballaggi in alluminio (dagli attuali 25,82 €/ton a 52,00 €/ton a partire dal 1° maggio 2010).

È entrato in vigore a partire dal 1° gennaio scorso, infine, l'aumento del contributo per gli imballaggi in vetro, deliberato nel luglio 2009 (10,32 €/ton a 15,82 €/ton).

Certificati bianchi: agevolabili nuove tipologie di impianti

Con la delibera EEN 2/10, l'Autorità ha approvato quattro nuove schede tecniche standardizzate per la quantificazione dei risparmi derivanti dalla sostituzione delle lampade semaforiche ad incandescenza con lampade semaforiche a LED (scheda tecnica n. 23), dalla sostituzione delle lampade votive a incandescenza presenti nei cimiteri con lampade a LED (scheda tecnica n. 24), dalla installazione di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by in ambito domestico (scheda tecnica n. 25a) e dalla installazione di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by in ambito alberghiero (scheda tecnica n. 25b).

Regolamento (UE) n. 15/2010 della Commissione, del 7 gennaio 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 6 del 09/01/2010.

L'allegato I del Regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Il Regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (procedura PIC), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Commissione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

REACH: 14 nuove sostanze aggiunte nella Candidate List

L'ECHA ha recentemente ufficializzato l'inserimento di 14 delle 15 sostanze SVHC identificate nel mese di dicembre 2009. L'acrilamide, l'unica non confermata, è infatti attualmente oggetto di una causa legale; per questo motivo si è deciso di sospenderne l'inserimento fino al termine del procedimento in corso.

Le nuove sostanze SVHC, così come identificate nel sito dell'ECHA sono:

1. Anthracene oil (PBT, vPvB, Cancerogeno cat. 2)
2. Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights (PBT, vPvB, Cancerogeno cat. 2, Mutageno cat. 2)
3. Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction (PBT, vPvB Cancerogeno cat. 2, Mutageno cat. 2)
4. Anthracene oil, anthracene-low (PBT, vPvB, Cancerogeno cat. 2, Mutageno cat. 2)
5. Anthracene oil, anthracene paste (PBT, vPvB Cancerogeno cat. 2, Mutageno cat. 2)
6. Pitch, coal tar, high temp. (PBT, vPvB, Cancerogeno cat. 2)
7. Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Cancerogeno cat. 2)
8. Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres (Cancerogeno cat. 2)
9. 2,4-Dinitrotoluene (Cancerogeno cat. 2)

10. Diisobutyl phthalate (Tossico per la riproduzione cat. 2)
11. Lead chromate (Cancerogeno cat. 2, Tossico per la riproduzione cat. 1)
12. Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) (Cancerogeno cat. 2, Tossico per la riproduzione cat. 1)
13. Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) (Cancerogeno cat. 2, Tossico per la riproduzione cat. 1)
14. Tris(2-chloroethyl)phosphate (Tossico per la riproduzione cat. 2)

Qualsiasi decisione riguardo la necessità di sottoporre tali sostanze ad autorizzazione sarà successivamente presa dall'ECHA.

La attuale Candidate List completa è scaricabile all'indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

UNI 10617:2009 “Impianti a rischio di incidente rilevante – sistemi di gestione della sicurezza – terminologia e requisiti essenziali”

La norma UNI 10617: 2009, che specifica la terminologia e i requisiti di base per la predisposizione ed attuazione di un sistema di gestione della sicurezza finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti, viene pubblicata con nuova edizione nel 2009, in quanto la precedente, del 1997, aveva una struttura ispirata alla UNI EN ISO 9001:1994, ormai totalmente superata e difficilmente integrabile con gli standard relativi ai sistemi di gestione relativi alla sicurezza sul lavoro, la qualità o l'ambiente.

La nuova norma ha ora una struttura perfettamente rispondente al ciclo PDCA (pianificare, attuare, verificare, agire).

Ad esempio è data molta importanza ai punti dedicati alla “Pianificazione”, all’”Attuazione e Funzionamento” del sistema di gestione della sicurezza in relazione al PIR (Prevenzione Incendi Rilevanti), ma anche ai momenti di “Verifica” in prospettiva di un miglioramento continuo del sistema.

Il tutto mantenendo, tuttavia, la specificità di contenuti richiesti dal particolare comparto produttivo (ad es. la gestione delle modifiche agli impianti, gli aspetti specifici relativi al controllo operativo e alla gestione delle emergenze).

Con queste norme diventa più semplice sia l'attuazione sia l'integrazione con gli altri sistemi di gestione già presenti in azienda (ad es. il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 o il sistema di gestione per la sicurezza basato sulla norma OHSAS 18001 o sulle Linee Guida UNI INAIL).